



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

**COPIA DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI**

REG. GEN. N. 128

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 14-05-2019

Oggetto: Pensionamento dipendente matricola n. 81 per inabilità permanente ed assoluta al servizio e proficuo lavoro. Liquidazione indennità sostitutiva di preavviso e compenso sostitutivo per ferie non fruito.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto Dott. Trojani Fabio

RESPONSABILE DELL'AREA

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3/2019 del 03 gennaio 2019, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Affari Generali e sono state affidate le funzioni di cui al combinato disposto dell'art. 97, comma 4, lett. d), e dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTI i decreti legislativi:

- ⇒ n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 107 (*funzioni e responsabilità dei dirigenti*), 183 (*impegno di spesa*) 184 (*liquidazione spese*) 191 (*regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*);
- ⇒ n. 118 del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28/03/2019 avente per oggetto "articolo 169 del D.Lgs. 267/2000 – approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019-2021" in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2019 avente per oggetto "Programmazione finanziaria 2019/2021: Documento Unico di Programmazione semplificato e bilancio di previsione";

VISTA la propria determinazione n. 117 del 09/05/2019 con oggetto "Risoluzione del rapporto di lavoro dipendente per inidoneità permanente e assoluta al servizio e a proficuo lavoro", con il quale è stato previsto:

- di prendere atto dell'estratto del verbale Modello BL/G n. 4423 datato 16/04/2019 della Commissione Medica di Verifica trasmesso con nota prot. n. 681/2019 del 16/04/2019 (assunto al prot. dell'ente n. 2348 del 26/04/2019), nel quale la suddetta commissione, dopo aver accertato le condizioni di salute del richiedente matricola n. 81, ha espresso il seguente giudizio:

A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica (ex art. 55 octies D. Lgs 165/2001) e a proficuo lavoro";

B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 Legge 335/95;

- di procedere, per quanto sopra evidenziato, alla risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro e di collocare a riposo il dipendente matricola n. 81, a decorrere dal 20/05/2019, ultimo giorno di lavoro 19/05/2019;

- di stabilire che con apposito successivo provvedimento si provvederà alla quantificazione e liquidazione delle somme dovute a titolo di indennità ferie maturate e non godute e, se dovuta, dell'indennità di mancato preavviso.

Richiamati:

- l'art. 21 comma 4 bis del CCNL 6/7/95 che detta: "Nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente può procedere, alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso";

- l'art. 12 del CCNL 9/5/2006 che al comma 1 detta: "In tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:... (omissis) 4 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni";

- il comma 9 del precitato articolo 12 che disciplina, altresì, le modalità di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso;

- l'art. 36 del CCNL Funzioni locali del 21/5/2018 il quale prevede al comma 5 "...nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente, con

le procedure di cui al DPR n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennità di preavviso.”;

Richiamata la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n.40033 in data 8/10/2012, con la quale è stato chiarito che nel divieto di liquidazione delle ferie non godute posto dal comma 8) dell'articolo 5 del D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012, non rientra il caso di cessazione dal servizio per risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta;

Richiamata inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2016, la quale afferma la costituzionalità della norma richiamata nel limite della non compromissione del godimento delle ferie a causa della malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;

Vista la dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 la quale prevede che “In relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 11, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all’art. 5, comma 8, del D.L. n.95 convertito nella legge n.135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14.9.2012 e prot. 94806 del 9.11.2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6.8.2012 e prot. 40033 dell’8.10.2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.”;

Visto l’art. 28, comma 18 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 il quale prevede:

“Il compenso sostitutivo delle ferie non fruito, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 10“;

Considerato pertanto che a seguito dell’attestazione di inabilità assoluta e permanente al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ed a proficuo lavoro, si è verificata una condizione che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro con conseguente diritto del dipendente al collocamento a riposo;

Visto il parere dell’ARAN CFL1:

Sulla base delle previsioni dell’art. 66 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, l’elemento perequativo rappresenta una specifica, autonoma e distinta voce retributiva, la cui corresponsione avviene una-tantum nell’arco di uno specifico e determinato periodo temporale.

Proprio per tale caratteristiche:

a) esso non è “stipendio” e, pertanto, non rientra in nessuna delle nozioni di retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. a), b) e c), del CCNL del 9.5.2006; l’ulteriore conseguenza è che esso non può essere considerato nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario né dell’indennità di turno o di qualunque altro compenso che assuma, comunque, una delle suddette nozioni di retribuzione come base;

b) non può neanche essere qualificato come “trattamento economico accessorio”; conseguentemente, si ritiene che non vada sottoposto alla trattenuta per i primi 10 giorni di assenza per malattia.

Ritenuto di provvedere alla quantificazione e liquidazione al suddetto dipendente dell’indennità sostitutiva di mancato preavviso nella misura di €. 7.105,08, come di seguito indicata;

A tali fini, presi a base di calcolo, ai sensi dell'art. 12, comma 9, del C.C.N.L. 9 maggio 2006, i seguenti elementi previsti dall'art. 10 comma 2 lett. c) del CCNL del 9/5/2006:

- mensilità da corrispondere: n. 4

Elementi, in ragione mensile della retribuzione	Importo €.
Retribuzione tabellare compresa I.I.S. conglobata (Categoria "B3"- Pos. Ec. "B7")	1.732,35
Assegno personale a carattere continuativo e non riassorbibile	4,61
Indennità di comparto (art. 33 del C.C.N.L. 22.01.2004)	39,31
Totale elementi retributivi mensili	1.776,27
Importo totale indennità sostitutiva di preavviso (€ 1.776,27 x 4 mensilità)	7.105,08

Ritenuto, inoltre, di provvedere alla quantificazione e liquidazione al suddetto dipendente del compenso sostitutivo delle ferie non fruito nell'importo di € 2.322,81 come di seguito indicato;

A tali fini, presi a base di calcolo, ai sensi dell'art. 28, comma 18, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, i seguenti elementi previsti dall'art. 10 comma 2 lett. c) e comma 4 del CCNL del 9/5/2006:

- ferie non fruito nell'anno 2018: n. 20 giorni;
- ferie non fruito nell'anno 2019: n. 14 giorni (periodo dal 01/01 al 19/05/2019);

Elementi, in ragione mensile della retribuzione	Importo €.
Retribuzione tabellare compresa I.I.S. conglobata (posizione economica B.3-B.7)	1.732,35
Assegno personale a carattere continuativo e non riassorbibile	4,61
Indennità di comparto (art. 33 del C.C.N.L. 22.01.2004)	39,31
Totale elementi retributivi mensili	1.776,27
Importo compenso sostitutivo delle ferie non godute € 1.776,27:26 x 34 giorni	2.322,81

Visto il vigente statuto comunale;

Visti gli articoli 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) Di impegnare e liquidare al dipendente matricola n. 81, cessato dal servizio per pensionamento in data 19/05/2019, per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti compensi lordi:

- indennità sostitutiva di preavviso: € 7.105,08, in unica soluzione;
- compenso sostitutivo delle ferie non fruito: € 2.322,81;

2) Di imputare la spesa complessiva di € 9.427,89 al capitolo 760 del bilancio dell'esercizio corrente, mentre i relativi contributi a carico dell'Ente, verranno imputati al capitolo 780, dando atto che tali spese, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e del principio contabile applicato n. 2 allegato al DPCM 28 dicembre 2011, si prevede che siano esigibili nel corrente esercizio;

3) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune:

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", in conformità all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013;
- all'Albo Pretorio telematico, in conformità agli articoli 10 e 124 del D.Lgs. 267/2000, per la durata di 15 giorni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Dott. Trojani Fabio

li, 14-05-2019

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Trojani Fabio

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 6, comma 1, del "Regolamento comunale di contabilità", si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla determinazione stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Montresor Renzo

li, 14-05-2019

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 06-04-2021

li, 06-04-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

E' copia conforme all'originale.

li, 06-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to D.ssa Alessandra Stacchio

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.